



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale IV

Lavori Pubblici

Unità Organizzativa Autonoma I.V.O. ed Energia

(Illuminazione Pubblica – Ventilazione Gallerie – Orologi Cittadini)

Piazza Cavour n. 42

Tel. 0817959463 - Fax: 0817959476

e-mail: strade.illuminazione@comune.napoli.it

Capitolato Speciale d'Appalto

D.Legvo 12 Aprile 2006 n° 163

Sistema di illuminazione pubblica dei monumenti inseriti nei percorsi turistici
della città di Napoli.

Finanziamento Regione Campania – Fondi F.A.S.

PARTE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per la formazione dell'impianto d'illuminazione dei siti monumentali della città di Napoli. L'impianto, sarà realizzato con allacciamenti in derivazione da un sistema trifase a 380 V con neutro o dove occorre con un impianto in serie alimentato da cabina di trasformazione NT/BT. Gli apparecchi d'illuminazione saranno pertanto alimentati a 220V oppure con alimentazione primaria 5000 V e utilizzo di alimentatori muffola.

Le opere da eseguire, che dovranno essere compiute in ogni loro parte a perfetta regola d'arte (seguendo come riferimento le norme di uno qualsiasi dei paesi della Comunità Europea come per es. norme DIN, NF, UNI, ecc., secondo l'allegato II della Direttiva 83/189/CEE - Legge 21 giugno 1986 n°317 e DPR 447/91 art.5, comma 5) e corrispondere a quanto prescritto dalle leggi vigenti, nonché Norma CEI 64-8, fascicolo 1000 e successive varianti, dalla Norma CEI 11-17, fascicolo 558, nonché dalla Norma CEI 64-7, fascicolo 800, risultano dai disegni di progetto e dagli elementi descrittivi delle disposizioni di carattere particolare, salvo quanto verrà precisato dalla Direzione Lavori in corso d'opera per l'esatta interpretazione dei disegni di progetto e per i dettagli di esecuzione.

Al termine dei lavori le opere oggetto dell'appalto dovranno essere consegnate al Committente funzionanti; l'appalto stesso comprende quindi quanto è necessario per raggiungere tale finalità.

Nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore per proprie errate interpretazioni dei disegni o delle disposizioni ricevute, oppure per propria insufficiente presa di conoscenza delle condizioni locali.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo presunto dei lavori, al lordo della variazione d'asta, valutato sulla base dei prezzi di mercato, è quello indicato all'art. 33 delle disposizioni di carattere particolare.

Art. 3 - Metodo d'appalto

L'appalto avrà luogo nella forma e nei modi indicati nel bando di gara, che verrà esperito secondo la vigente legislazione sulle OO.PP.

Art. 4 - Condizioni particolari

L'appaltatore dovrà disporre di un recapito telefonico durante le ore d'ufficio, così da consentire le comunicazioni e le ordinazioni urgenti da parte della Direzione Lavori, come previsto all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145; egli avrà inoltre il tassativo obbligo di presentarsi personalmente, o inviare un incaricato, per conferire con la Direzione Lavori quando ciò sia richiesto.

Le zone interessate dai lavori dovranno essere protette e chiuse al traffico pedonale con opportuni mezzi forniti dall'Appaltatore che non potrà richiedere nessun indennizzo particolare per l'ostacolo ai lavori costituito dalla sosta o dal parcheggio di automezzi sulle strade interessate ai lavori stessi.

Egli sarà ritenuto responsabile delle conseguenze derivanti dall'eventuale inadempienza di tale disposizione ed avrà a proprio carico il risarcimento dei danni derivanti a persone, animali o cose estranee ai lavori. Nella definizione della variazione d'asta le condizioni e le limitazioni qui illustrate dovranno essere tenute presenti dalla Ditta offerente, in quanto alla stessa ne derivano oneri economici, responsabilità civili o penali ed il risarcimento di danni eventualmente arrecati a persone, animali o a cose dell'Appaltatore, del Committente o di terzi.

Art. 5 - Variazioni

Il Committente si riserva ampia facoltà di introdurre, anche durante l'esecuzione delle opere, tutte le modifiche che crederà opportune al progetto, alle disposizioni del Capitolato, di sopprimere parte dei lavori non ancora eseguiti o di aggiungerne altri, purché dette variazioni non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto.

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire le variazioni suddette con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti

all'articolo 10 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145.

Le indicazioni contenute nei disegni di progetto e tutte le prescrizioni del Capitolato, nelle quali siano indicate dimensioni, qualità ed altre particolarità delle opere, sono fornite all'unico scopo di designare l'oggetto dell'appalto e pertanto potranno esser comunque variate ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Committente. Nessuna modifica ai progetti di cui all'art. 35 del presente capitolato che saranno approvati dall'Amministrazione, anche di lieve entità, potrà per contro essere introdotta successivamente dall'Appaltatore.

Egli non potrà pretendere speciali compensi per le disposizioni riguardanti la condotta dei lavori, oppure per le eventuali parziali sospensioni che, per ragioni tecniche od organizzative del Committente, gli fossero ordinate.

L'Appaltatore dichiara di accettare sin d'ora tali disposizioni anche per le eventuali variazioni che saranno introdotte con il progetto di cui all'art. del presente capitolato, rinunciando ad ogni pretesa di aumento dei prezzi contrattuali od alla richiesta di compensi particolari.

Art. 6 - Soggezione ad altri Capitolati e Disposizioni

L'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto è anzitutto ed essenzialmente vincolata dalle disposizioni del presente Capitolato; in quanto non sia disposto in modo diverso o contrario da questo stesso Capitolato sarà però anche soggetta, in ordine di prevalenza:

a — al Regolamento di DPR 554/99 e successive modifiche e integrazioni;

b — al Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145;

c — alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

d — a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti sui lavori pubblici, nonché alle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.I.), in particolare alla Norma 64-7, "Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari" fascicolo 800 del 15.11.1986 e altre norme vigenti.

Il Capitolato e le disposizioni di cui sopra si intendono qui richiamati e di essi l'Appaltatore si dichiara in piena conoscenza.

L'Appaltatore dovrà inoltre e comunque osservare tutte le disposizioni derivanti da leggi, decreti, regolamenti, norme, ecc., vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori dalle Autorità governative, regionali, provinciali e comunali, nonché dall'ispettorato dei Lavori, dall'istituto Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni, dagli Enti Previdenziali e simili.

Ciò ovviamente, nel caso che dette disposizioni siano inerenti allo svolgimento dei lavori appaltati e che impongano all'Appaltatore obblighi particolari per qualsiasi motivo.

Degli oneri conseguenti all'osservanza di tutte le presenti disposizioni si è tenuto conto nella formulazione dei prezzi dell'elenco.

Art. 7 - Rappresentanza del Committente in cantiere - Direzioni Lavori - Direzione del cantiere

La rappresentanza del Committente presso il cantiere è delegata alla sua Direzione Lavori, con il compito di emanare nel corso dei lavori le opportune disposizioni, di controllare l'osservanza, da parte dell'Appaltatore, delle clausole contenute nei Capitolati e di curare che l'esecuzione delle opere avvenga a perfetta regola d'arte.

Le persone all'uopo incaricate dalla Direzione Lavori potranno accedere in ogni momento al cantiere al fine di attuare tutti i controlli che riterranno opportuni.

La Direzione del cantiere, con tutte le relative responsabilità di legge, è di esclusiva competenza dell'Appaltatore. La presenza del personale del Committente, i controlli e le verifiche dallo stesso eseguiti non liberano pertanto l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita delle opere, alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate, così pure per quanto attiene le disposizioni di legge relative alla delinquenza mafiosa; né da quelli incombentigli in forza delle leggi, regolamenti e norme vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori.

Parimenti, ogni intervento della Direzione Lavori non potrà essere invocato come causa di interferenza nelle modalità di conduzione dei lavori e del cantiere nel suo complesso, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi d'opera, macchinari e materiali: a tali funzioni si intende e rimane solo ed esclusivamente preposto l'Appaltatore, che ne sarà responsabile.

La Direzione Lavori avrà la facoltà di rifiutare i materiali che giudicasse non idonei all'impiego e di far modificare o rifare le opere che ritenesse inaccettabili per deficienze di qualità nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore o dei suoi fornitori. Avrà pure la facoltà di vietare la presenza di quei fornitori che ritenesse inadatti all'espletamento delle forniture loro affidate, o dei dipendenti dell'Appaltatore che la Direzione Lavori giudicasse non idonei.

L'Appaltatore dovrà fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessità, indicazioni e prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere; nell'eventuale mancanza di qualche indicazione od in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito. In caso contrario esso dovrà demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente

eseguito a proprio arbitrio.

Non verranno riconosciuti lavori di qualsiasi genere non preventivamente ordinati dalla Direzione lavori.

Art. 8 - Trattamento dei Lavoratori - Norme di Legge

In materia di tutela e trattamento dei lavoratori si ricorda che l'Appaltatore è obbligato ad osservare tutte le leggi e regolamenti, in particolare quelli relativi al trattamento economico e normativa del personale dipendente e quelli concernenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro e l'igiene del lavoro, come previsto all'articolo 7 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve predisporre il piano operativo per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto dal Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

Il Committente si riserva di verificare la precisa osservanza, da parte dell'Appaltatore, delle Norme di legge; l'Appaltatore è tenuto a trasmettere al Committente la documentazione comprovante l'osservanza delle norme stesse anche da parte dei subappaltatori.

In caso di violazione delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, vigenti o che saranno emanati durante l'esecuzione dei lavori, il Committente, previo comunicazione all'Appaltatore delle inadempienze da esso accertate o ad esso denunciate dall'ispettorato del Lavoro, sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare pari all'importo dovuto per ottemperare agli adempimenti prescritti, fino a che l'ispettorato suddetto non abbia accertato che sia stato corrisposto quanto dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita.

A tale sospensione o ritardo di pagamenti l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni di sorta, né per tale causa avrà titolo a risarcimento di danni.

Al termine dei lavori, in sede di liquidazione finale, l'Appaltatore dovrà presentare, a semplice richiesta del Committente, i certificati di adempimento degli obblighi contrattuali nei confronti dei lavoratori dipendenti.

L'Appaltatore è responsabile, nei confronti del Committente, dell'osservanza di tutte le norme di legge anche da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti.

Art. 9 - Obblighi ed oneri dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà assistere e dirigere personalmente i lavori affidatigli, oppure nominare a rappresentarlo sul cantiere persona giuridicamente e professionalmente idonea, dandone formale comunicazione al Committente, che possa ricevere ordini e disporre per la loro esecuzione, come previsto all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145.

L'Appaltatore si impegna inoltre a tenere presso il cantiere una completa ed aggiornata raccolta dei documenti relativi al lavoro eseguito, al personale impiegato, ai materiali entrati, usciti ed utilizzati, in modo da rendere agevole e sollecita ogni operazione di rilevamento e controllo da parte della Direzione Lavori.

Tutte le opere che saranno ordinate in forza del presente appalto dovranno essere date completamente ultimate e finite in ogni loro parte ed accessorio, franche di ogni spesa od indennità, in quanto nella formulazione del prezzo unitario si è tenuto conto di tutti gli oneri diretti ed indiretti relativi.

Poiché le opere oggetto dell'appalto saranno eseguite anche in prossimità di linee e cavi in tensione, l'Appaltatore dovrà rispettare le prescrizioni dettate dalle leggi e norme inerenti alla sicurezza sul lavoro ed all'integrità degli impianti in esercizio per la distribuzione dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, per gli impianti di telecomunicazione e per ogni altro ente operante nella zona. Egli dovrà comunque intraprendere da parte propria ogni opportuna iniziativa circa le cautele da adottare nell'esecuzione dei lavori, così da garantire l'incolumità del personale proprio, del Committente e di terzi. Gli oneri relativi si intendono a suo esclusivo carico e sue saranno le responsabilità civili e penali.

Ancora ad esclusivo suo carico sarà il ripristino occorrente per ovviare ad eventuali danni alle opere da lui costruite, nonché a quelle provvisorie o provvisionali che potessero derivare, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, da eventi ordinari e straordinari.

Come già detto, egli dovrà infine provvedere in proprio alla rifusione dei danni comunque ed a chiunque prodotti, ivi compreso lo stesso Committente, per effetto della condotta e dell'esecuzione dei lavori, rilevando il Committente da ogni responsabilità o richiesta di risarcimento di danni da parte di terzi, siano essi privati od Enti Pubblici.

Le indennità eventualmente dovute al Committente od a terzi per danni e simili, nonché per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, verranno dettate dall'ammontare dei lavori.

Qualsiasi tassa od ammenda proveniente dall'esecuzione dei lavori sarà interamente a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà provvedere a proprie cura e spese a tutte le opere provvisorie di recinzione, protezione e segnalazione locale a riparo e difesa della zona ove effettivamente avvengono i lavori, come previsto all'articolo 5 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145, tali da soddisfare pienamente gli obblighi che in merito la legge e le norme di sicurezza gli impongono come costruttore compresa la collocazione di cartelli contenenti le indicazioni previste dal Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche e

integrazioni.

L'Appaltatore assume la responsabilità dei materiali eventualmente fornitigli dal Committente e deve perciò provvedere alla loro custodia e conservazione. Nessuna responsabilità assume per contro lo stesso Committente circa eventuali ammanchi, guasti o deterioramenti di materiali od impianti di proprietà dell'Appaltatore, in opera od a piè d'opera, anche se tali inconvenienti o danni potessero essere attribuiti a persone estranee all'impresa.

Al termine di tutti i lavori l'Appaltatore dovrà, a proprie cura e spese, rimuovere tutti gli apprestamenti di cantiere ed i materiali eventualmente depositati.

Oltre agli oneri particolari, relativi alle opere da eseguire in base al presente capitolato, nel prezzo unitario si intendono pure compresi e compensati:

a — gli oneri previdenziali ed assicurativi previsti dalle leggi a favore dei lavoratori dipendenti;

b — le prestazioni di personale esperto, munito degli occorrenti strumenti, per effettuare tracciamenti, misurazioni, rilievi dei lavori e l'elaborazione dei dati contabili;

c — la manutenzione, senza alcun compenso, dei lavori oggetto del presente Capitolato, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'Appaltatore dovrà inoltre dimostrare di avere in atto, per tutta la durata dei lavori, adeguate polizze di assicurazione per responsabilità verso terzi.

Art. 10 - Responsabilità dell'Appaltatore

Quale costruttore, l'Appaltatore sarà comunque responsabile di tutte le opere eseguite e fornite, sia rispetto alla loro conformità alle norme antinfortunistiche ed alle Norme CEI, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto all'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori, sia infine rispetto ai danni che derivassero alle parti di costruzione già eseguite, a terzi od a cose di terzi.

La sua responsabilità è pertanto totale ed esclusiva; l'Appaltatore renderà sollevati ed indenni, in qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, il Committente e la Direzione Lavori.

L'appaltatore dovrà, all'atto della consegna dei lavori, indicare per iscritto il nominativo del Tecnico o dei Tecnici cui spetterà la responsabilità della direzione del cantiere, come previsto all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145.

Art. 11 - Sospensione dei lavori - Risoluzione del contratto

Per nessuna ragione, neanche in caso di contestazione, sotto nessun pretesto e neppure in sede di giudizio, l'Appaltatore potrà sospendere i lavori.

La sospensione non autorizzata dei lavori ed ogni altra grave violazione degli obblighi assunti con il presente Capitolato costituisce in ogni caso valido motivo di risoluzione del contratto.

Il Committente potrà estromettere l'impresa dal cantiere e continuare, o direttamente o con altra impresa i lavori, pur tenendo l'Appaltatore responsabile di tutti i danni derivati o derivanti.

Il Committente, per contro, si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere in tutto od in parte i lavori ai sensi dell'articolo 24 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145.

Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, sarà in facoltà dell'Appaltatore richiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore avrà solo diritto ad un'indennità, una tantum, che sarà pari alla spesa effettivamente sostenuta per gli impianti di cantiere moltiplicato per il rapporto tra l'importo delle opere ancora da eseguire e l'importo delle opere appaltate.

Detta indennità non potrà in ogni caso superare il 10% dell'ammontare delle opere stesse non ancora eseguite.

Restano ferme, in tal caso, le prescrizioni del presente Capitolato per la liquidazione delle opere eseguite. Per quanto non riportato nel presente articolo, si rimanda agli articoli 24 e 25 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145.

Art. 12 - Tempo utile per l'esecuzione dei lavori - Penalità

Le opere oggetto del presente Capitolato dovranno essere compiute improrogabilmente entro il termine indicato nell'articolo 34.

Per il solo fatto di avere presentato l'offerta l'Appaltatore assume l'impegno di eseguire i lavori nei termine fissato, rinunciando a qualsiasi eccezione in dipendenza di difficoltà dovute ai trasporti, all'approvvigionamento dei materiali, al reperimento della mano d'opera, all'aumento dei prezzi, ecc. In caso di ritardo rispetto a detto termine verrà applicata

la penalità del 2% dell'importo contrattuale, con arrotondamento alle mille lire superiori, per ogni giorno di ritardo con un minimo di € 150.000 al giorno. La penalità verrà applicata dal Direttore dei lavori con semplice notifica scritta all'Appaltatore, senz'altra misura amministrativa o legale, ed il suo ammontare sarà dedotto dall'importo dovuto in occasione del successivo stato di avanzamento lavori.

Qualora la situazione meteorologica od imprevedibili ragioni di forza maggiore rendano inevitabili sospensioni o rallentamenti dei lavori, i termini di ultimazione potranno essere adeguatamente prorogati dal Committente a suo insindacabile giudizio, dietro motivata richiesta scritta dell'Appaltatore, come previsto all'articolo 26 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145. Se il progredire dei lavori, per negligenza dell'Appaltatore, non fosse tale da assicurarne, ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori, il compimento nei tempi fissati, il Committente, senza ricorrere a provvedimenti giudiziari e dopo semplice ingiunzione rimasta senza effetto, sarà in diritto di occupare il cantiere e di eseguire o di far eseguire da altra impresa le opere, o parte di esse, a spese dell'Appaltatore.

Ritardi sensibili nell'esecuzione delle opere, sempre che non siano imputabili unicamente a forza maggiore, potranno portare come conseguenza, ad esclusivo giudizio del Committente, alla risoluzione del contratto, senza diritto dell'Appaltatore ad alcuno speciale compenso e con le altre modalità indicate all'art. 13.

Art. 13 - Pagamenti in acconto - Ritenute

In base agli accertamenti effettuati dalla Direzione Lavori in corso d'opera per verificare che le opere siano state eseguite secondo le prescrizioni del Capitolato, constatato il loro effettivo stato di avanzamento, il Committente stesso verserà all'impresa rate di acconto desunte dallo stato di avanzamento lavori (S.A.L) comunque per un importo netto non inferiore ad €. 250.000 (euruduecentocinquantamila).

All'importo delle opere, a garanzia dell'esatto soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali sarà applicata una ritenuta nella misura prevista per gli appalti delle opere pubbliche, secondo le norme di legge vigenti o che saranno emanate. Sarà inoltre effettuata la trattenuta dello 0,50% prescritta per garanzia degli obblighi conseguenti all'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, nonché delle leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Le ritenute saranno poi corrisposte all'Appaltatore, senza interessi, al pagamento dei conto finale.

Art. 14- Collaudo provvisorio - Certificazione di regolare esecuzione - Liquidazione finale

Al compimento dei lavori oggetto dell'appalto la Direzione Lavori, in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare che le opere e le loro parti siano collaudabili provvisoriamente, allo scopo di assumerle in consegna con facoltà d'uso, come previsto all'articolo 37 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145.

Se dette opere presenteranno manchevolezze tali da non poter essere accettate, la Direzione Lavori ordinerà all'Appaltatore di metterle nelle condizioni prescritte. Se l'esecuzione di detti lavori comporterà un ritardo rispetto ai termine previsto per la loro ultimazione, saranno applicate le disposizioni di cui all'art.12. In caso di rifiuto da parte dell'Appaltatore, il Committente provvederà direttamente a detta esecuzione a spese dell'Appaltatore stesso, fermo restando quanto sopra previsto. L'Ufficio della Direzione Lavori compilerà quindi il certificato di ultimazione dei lavori ed il certificato di collaudo provvisorio. Alla data del certificato di collaudo provvisorio il Committente riceverà le opere in consegna e potrà disporne per l'uso. Spetterà tuttavia all'Appaltatore l'onere e l'obbligo della loro manutenzione fino alla compilazione del certificato di regolare esecuzione.

Si precisa che la Direzione Lavori, se lo riterrà opportuno, si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di prendere in consegna, con facoltà d'uso, parte delle opere, sia per l'esecuzione di impianti particolari, sia per l'uso parziale anticipato. In tal caso sarà redatto un certificato parziale di ultimazione dei lavori, ferme restando però le responsabilità e gli obblighi dell'Appaltatore e senza pregiudizio delle operazioni di collaudo.

Entro due mesi dalla data del verbale di ultimazione dei lavori appaltati verranno compilati la situazione definitiva ed il conto finale, che dovranno essere firmati dall'Appaltatore entro quindici giorni dalla loro presentazione, e sarà redatto il certificato di pagamento con le modalità previste per le situazioni mensili.

Il Direttore dei Lavori, sentito il Committente, comunicherà all'Appaltatore se l'opera deve essere oggetto di formale collaudo o se quest'ultimo possa essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

Nel primo caso il Collaudatore nominato dal Committente emetterà il certificato di collaudo nei tempi previsti dalla legislazione vigente, mentre nel secondo il Direttore dei Lavori, dopo gli opportuni accertamenti e sempre che l'Appaltatore abbia lodevolmente provveduto, a proprie cura e spese, alle riparazioni che per qualsiasi causa si fossero rese necessarie, emetterà il certificato di regolare esecuzione, sempre nei tempi previsti dalla legislazione vigente e le opere verranno definitivamente consegnate al Committente. Entro un mese dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, se l'Appaltatore avrà ottemperato a tutti li obblighi contrattuali, si provvederà al pagamento, senza interessi, del saldo della liquidazione finale e, dedotti gli acconti corrisposti e sarà liberata la cauzione.

Le prove da effettuare consistono ove ne ricorrono le condizioni:

Capitolato illuminazione monumentale

- esame a vista delle opere, installazioni, connessioni, linee ed apparecchiature installate
- misura della resistenza di isolamento secondo le modalità dell'articolo 5.1.01 della Norma CEI 64-7/1 986
- misura della caduta di tensione lungo la linea di alimentazione secondo le modalità dell'art. 5.1.02 della Norma CEI 64-7/1 986
- misura dell'illuminamento medio sul piano stradale con il metodo dei 9 punti; l'illuminamento medio dovrà essere conforme a quanto richiesto all'art. 32 del presente capitolato.

In ogni caso l'Appaltatore deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato alle specifiche delle vigenti disposizioni di legge

Art. 15 – Subappalto-Cessioni di credito

Resta salva la facoltà del Gestore di avvalersi del subappalto, per la realizzazione dei lavori di riqualificazione degli impianti, nel rispetto dell'art. 118 del D.Lgs.163/2006 in materia di lavori pubblici, tenendo presente che la quota subappaltabile non può essere superiore al 30%.

L'autorizzazione al subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che l'Appaltatore all'atto dell'offerta, abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;
- che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- che al momento o prima del deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione il Gestore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti prescritti dal D.Lgs. 163/2006 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del medesimo D.Lgs. 163/2006;
- che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni.
- che nel contratto di subappalto siano indicati i prezzi praticati al subappaltare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 4 dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006;
- che nel contratto d'appalto sia allegata la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'[articolo 2359 del codice](#) civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
- che l'Appaltatore allegghi alla richiesta di subappalto dichiarazione della ditta subappaltatrice, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa all'accettazione del Protocollo di Legalità, con l'indicazione specifica di tutti i punti dello Protocollo relative agli obblighi delle imprese.

L'Appaltatore provvederà direttamente al pagamento dei subappaltatori con l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle relative fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Le copie delle fatture quietanzate dovranno comunque essere allegate agli atti di regolare esecuzione o di collaudo.

L'Amministrazione, fatto salvi i termini del Protocollo di Legalità provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Nel solo caso la documentazione prodotta sia completa, trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione sono ridotti della metà.

E' esclusa qualsiasi forma di autorizzazione al subappalto in sanatoria. Qualora, a seguito d'accertamento effettuato dall'Amministrazione attraverso i suoi Uffici e/o anche attraverso l'Ispettorato del Lavoro, abbia a riscontrarsi un subappalto non autorizzato, il Responsabile del Procedimento ne dà immediata comunicazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e procede all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 34. Nel caso in cui non venga immediatamente interrotta la prestazione di subappalto non autorizzato, il Responsabile Unico del Procedimento propone all'Amministrazione la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.21 della Legge 646 del 13.9.1982, e l'affidamento d'incarico all'Avvocatura per il recupero dei danni derivati all'Amministrazione.

L'Appaltatore resta in ogni caso, l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione, per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle opere subappaltate.

Non costituiscono subappalto, le normali somministrazioni ed acquisto di materiale, che l'appaltatore sotto la propria responsabilità, ritiene necessario eseguire per l'appalto in oggetto.

L'appaltatore rimane comunque sempre l'unico responsabile di tutto quanto possa derivare in termini di lavori e di somministrazioni, noli, spese, danni e/o quanto altro si venga a determinare per responsabilità diretta o indiretta dei subappaltatori e di qualsiasi altro supporto specialistico di cui il Gestore abbia fatto uso nella conduzione dell'appalto in oggetto.

Le cessioni di credito e qualunque procura devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione.

L'Appaltatore non potrà subappaltare né cedere, in tutto od in parte i lavori oggetto del presente Capitolato. Eventuali

deroghe potranno essere concesse dal Committente a norma di legge. In tal caso l'autorizzazione dei subappalto da parte del Committente non apporta nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Committente stesso e dei terzi, anche dei lavori subappaltati.

Se durante l'esecuzione dei lavori ed in qualsiasi momento il Committente accerterà che il subappaltatore è inadempiente, l'Appaltatore, a seguito della ricezione di comunicazione scritta in merito, dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del relativo subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore dal cantiere.

La risoluzione dei subappalto non dà all'Appaltatore alcun diritto di pretendere dal Committente indennizzi, risarcimenti di danni o lo spostamento dei termini di ultimazione dei lavori.

Il subappalto è comunque subordinato alle disposizioni delle leggi concernenti le opere riguardanti la Pubblica Amministrazione con particolare riferimento a quelle relative alla lotta contro la delinquenza mafiosa. In ogni caso il subappalto non autorizzato costituisce, per il Committente, valido motivo di risoluzione del contratto.

Art. 16 - Riserve dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà firmare il registro di contabilità entro due giorni da quello in cui gli verrà presentato, con eventuale riserva relativamente ai lavori oggetto della contabilità firmato.

Qualora l'Appaltatore firmi con riserva egli dovrà, nei termine di quindici giorni, esplicitare le proprie riserve scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità, indicando con precisione le cifre dei compensi cui crede di avere diritto e le ragioni di ciascuna domanda, come previsto all'articolo 31 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145. Nel caso che l'Appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure, avendolo firmato con riserva, non abbia esplicitato le proprie riserve nel modo e nel termine sopra indicati, si daranno per definitivamente acquisite tutte e sole le registrazioni effettuate e l'Appaltatore decadrà dal diritto di far valere, in qualsiasi termine o modo, riserve o domande che ad esse si riferiscono. Per quanto concerne il conto finale l'Appaltatore, all'atto della firma dello stesso, non potrà inscrivere riserve diverse per oggetto o per importo da quelle già espresse nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori.

Se l'Appaltatore non firmasse il conto finale nel termine indicato di quindici giorni dalla sua presentazione, o se lo sottoscrivesse senza confermare le domande già formulate nei modi prescritti nel registro di contabilità, il conto finale sarà considerato definitivamente accettato dall'Appaltatore stesso.

Art. 17 - Domicilio legale

L'Assuntore dovrà eleggere a tutti gli effetti il proprio domicilio legale in Napoli, come previsto all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145.

Art. 18 – Controversie

E' escluso il ricorso arbitrale.

Il foro competente è quello di Napoli come previsto all'articolo 34 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145.

Art. 19 - Certificati - Documenti

L'Appaltatore dovrà presentare, su richiesta del Committente ed in pregiudicato quanto già prodotto in sede di gara, la documentazione di idoneità giuridica e tecnica, nonché tutte le dichiarazioni e relazioni che lo stesso riterrà opportuno richiedere.

Art. 20 - Contratto d'appalto - Oneri fiscali

Tra il Committente e la Ditta aggiudicataria sarà firmato un contratto d'appalto che conterrà, oltre alle clausole d'uso, tutti gli elementi necessari per definire il rapporto tra le parti.

Faranno parte integrante del contratto il Capitolato d'appalto ed i disegni a quest'ultimo allegati, i documenti presentati dall'impresa con l'offerta e quant'altro necessario per meglio definire il rapporto contrattuale. Le spese di gara e quelle relative conseguenti alla stipulazione del contratto saranno a carico dell'Appaltatore, come previsto all'articolo 8 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145.

PARTE II

PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 21 - Finalità delle prescrizioni tecniche

Negli articoli seguenti sono specificate le modalità e le caratteristiche tecniche secondo le quali l'Appaltatore è impegnato ad eseguire le opere e a condurre i lavori, in aggiunta o a maggior precisazione di quelle già indicate negli articoli della Parte I.

Art. 22 - Consegna - Tracciamenti - Ordine di esecuzione dei lavori

Dopo la consegna dei lavori, di cui sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti, l'Appaltatore dovrà eseguire a proprie spese, secondo le norme che saranno impartite dalla Direzione Lavori, i tracciamenti necessari per la posa dei conduttori, dei pali, degli apparecchi di illuminazione e delle apparecchiature oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore sarà tenuto a correggere ed a rifare a proprie spese quanto, in seguito ad alterazioni od arbitrarie variazioni di tracciato, la Direzione Lavori ritenesse inaccettabile.

In merito all'ordine di esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni della Direzione Lavori senza che per ciò possa pretendere compensi straordinari, sollevare eccezioni od invocare tali prescrizioni a scarico di proprie responsabilità.

Non potrà richiedere indennizzi o compensi neppure per le eventuali parziali sospensioni che, per ragioni tecniche od organizzative, gli venissero ordinate.

Art. 23 - Materiali e provviste

I materiali che l'Appaltatore impiegherà nei lavori oggetto dell'appalto dovranno presentare caratteristiche conformi a quanto stabilito dalle leggi e ai regolamenti ufficiali vigenti in materia o, in mancanza di tali leggi e regolamenti, dalle "Norme" di uno degli Enti Normatori di un paese della Comunità Europea, dei Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e dal presente Capitolato; in ogni caso essi dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio. In particolare gli apparecchi di illuminazione dovranno soddisfare n. 12 del 2002 della Regione Campania

L'Appaltatore potrà provvedere all'approvvigionamento dei materiali da fornitori di propria convenienza, salvo eventuali diverse prescrizioni indicate nei Capitolato o dalla Direzione Lavori, purché i materiali stessi corrispondano ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore notificherà però in tempo utile la provenienza dei materiali stessi alla Direzione Lavori. Tutti i materiali dovranno, in ogni caso, essere sottoposti, prima del loro impiego, all'esame della Direzione Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili, come previsto all'articolo 15 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145.

Il personale della Direzione Lavori è autorizzato ad effettuare in qualsiasi momento gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove e controlli.

Se la Direzione Lavori, a proprio esclusivo giudizio, rifiuterà il consenso per l'impiego di qualche partita di materiale già approvvigionata dall'Appaltatore, quest'ultimo dovrà allontanare subito dal cantiere la partita scartata e provvedere alla sua sostituzione con altra n. 12 del 2002 della Regione Campania Direzione Lavori, nel più breve tempo possibile e senza avanzare pretese e compensi od indennizzi. La Direzione Lavori provvederà direttamente, a spese dell'Appaltatore, alla rimozione di tali partite qualora lo stesso non vi abbia provveduto in tempo utile.

L'accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità che gli competono per la buona riuscita degli impianti.

Art. 24 - Norme per la misurazione e la contabilizzazione dei lavori

Tutte le opere comprese nell'appalto saranno compensate a misura. In nessun caso e per nessun motivo la Direzione Lavori tollererà per le singole opere dimensioni o portate inferiori a quelle prescritte e, qualora se ne riscontrassero, esse saranno motivo di rifacimento. In via subordinata, a proprio giudizio, la Direzione Lavori potrà accettare le opere stesse, detraendo il relativo importo dalla liquidazione finale.

Art. 25 - Cavidotti - Pozzetti - Blocchi di fondazioni - Pali di sostegno

a) Cavidotti

Nell'esecuzione dei cavidotti saranno tenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché i percorsi, indicati nei disegni di progetto. Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

Capitolato illuminazione monumentale

— il taglio del tappetino bituminoso e dell'eventuale sottofondo in agglomerato dovrà avvenire mediante l'impiego di un tagliafasce munito di martello idraulico con vanghetta. Il taglio avrà una profondità minima di 25 cm e gli spazi del manto stradale non tagliato non dovranno superare in lunghezza il 50% del taglio effettuato con la vanghetta idraulica;

— esecuzione dello scavo in trincea, con le dimensioni indicate nel disegno;

— fornitura e posa, nel numero stabilito dal disegno, di tubazioni rigide in materiale plastico a sezione circolare, con diametro esterno di 100 mm, peso 730 g/m, per il passaggio dei cavi di energia;

— la posa delle tubazioni in plastica del diametro esterno di 100 mm verrà eseguita mediante l'impiego di selle di supporto in materiale plastico a uno od a due impronte per tubi del diametro di 110 mm. Detti elementi saranno posati ad un'interdistanza massima di 1,5 m, al fine di garantire il sollevamento dei tubi dal fondo dello scavo ed assicurare in tal modo il completo conglobamento della stessa nel cassonetto di calcestruzzo;

— formazione di cassonetto in calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto, a protezione delle tubazioni in plastica; il calcestruzzo sarà superiormente lisciato in modo che venga impedito il ristagno d'acqua;

— il riempimento dello scavo dovrà effettuarsi con materiali di risulta o con ghiaia naturale vagliata, sulla base delle indicazioni fornite dai tecnici comunali. Particolare cura dovrà porsi nell'operazione di costipamento da effettuarsi con mezzi meccanici; l'operazione di riempimento dovrà avvenire dopo almeno 6 ore dai termine del getto di calcestruzzo; trasporto alla discarica del materiale eccedente.

Durante la fase di scavo dei cavidotti, dei blocchi, dei pozzetti, ecc. dovranno essere approntati tutti i ripari necessari per evitare incidenti ed infortuni a persone, animali o cose per effetto di scavi aperti non protetti.

Durante le ore notturne la segnalazione di scavo aperto o di presenza di cumulo di materiali di risulta o altro materiale sul sedime stradale, dovrà essere di tipo luminoso a fiamma od a sorgente elettrica, tale da evidenziare il pericolo esistente per il transito pedonale e veicolare. Nessuna giustificazione potrà essere addotta dall'Appaltatore per lo spegnimento di dette luci di segnalazione durante la notte anche se causato da precipitazioni meteoriche. Tutti i ripari (cavalletti, transenne, ecc.) dovranno riportare il nome della Ditta appaltatrice dei lavori, il suo indirizzo e numero telefonico. L'inadempienza delle prescrizioni sopra indicate può determinare sia la sospensione dei lavori, sia la risoluzione del contratto qualora l'Appaltatore risulti recidivo per fatti analoghi già accaduti nel presente appalto od anche in appalti precedenti. Sia per la sospensione dei lavori che per la risoluzione del contratto vale quanto indicato all'art. 11 del presente Capitolato.

Nessun compenso potrà essere richiesto per i sondaggi da eseguire prima dell'inizio degli scavi per l'accertamento dell'esatta ubicazione dei servizi nel sottosuolo.

b) Pozzetti con chiusino in ghisa

Nell'esecuzione dei pozzetti saranno mantenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché l'ubicazione, indicate nei disegni allegati. Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

- esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del pozzetto;
- formazione di platea in calcestruzzo dosata a 200 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto, con fori per il drenaggio dell'acqua;
- formazione della muratura laterale di contenimento, in mattoni pieni e malta di cemento,
- conglobamento, nella muratura di mattoni, delle tubazioni in plastica interessate dal pozzetto;
- sigillature con malta di cemento degli spazi fra muratura e tubo;
- formazione, all'interno del pozzetto, di rinaffo in malta di cemento grossolanamente lisciata;
- fornitura e posa, su letto di malta di cemento, di chiusino in ghisa, completo di telaio, per traffico incontrollato, luce netta 70 x 70 cm, peso ca. 110 kg, con scritta "Illuminazione Pubblica" sul coperchio;
- riempimento del vano residuo con materiale di risulta o con ghiaia naturale costipati; trasporto alla discarica del materiale eccedente.

E' consentito in alternativa, e compensata con lo stesso prezzo, l'esecuzione in calcestruzzo delle pareti laterali dei pozzetti interrati con chiusino in ghisa. Lo spessore delle pareti e le modalità di esecuzione dovranno essere preventivamente concordati con la Direzione Lavori.

c) Pozzetto prefabbricato interrato

E' previsto l'impiego di pozzetti prefabbricati ed interrati, comprendenti un elemento a cassa, con due fori di drenaggio, ed un coperchio rimovibile. Detti manufatti, di calcestruzzo vibrato, avranno sulle pareti laterali la predisposizione per l'innesto dei tubi di plastica, costituita da zone circolari con parete a spessore ridotto.

d) Blocchi di fondazione dei pali

Nell'esecuzione dei blocchi di fondazione per il sostegno dei pali saranno mantenute le caratteristiche dimensionali e costruttive indicate nel disegno esecutivo.

Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

- esecuzione della scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco;
- formazione del blocco in calcestruzzo R'cK 250 ;
- esecuzione della nicchia per l'incastro del palo, con l'impiego di cassaforma;
- fornitura e posa, entro il blocco in calcestruzzo, di spezzone di tubazione in plastica del diametro esterno di 100 mm

per il passaggio dei cavi;

— riempimento eventuale dello scavo con materiale di risulta o con ghiaia naturale accuratamente costipata; trasporto alla discarica del materiale eccedente;

— sistemazione del cordolo in pietra eventualmente rimosso.

L'eventuale rimozione dei cordoli del marciapiede è compreso nell'esecuzione dello scavo del blocco. Per tutte le opere elencate nel presente articolo è previsto dall'appalto il ripristino del suolo pubblico.

Il dimensionamento maggiore dei blocchi di fondazione rispetto alle misure indicate in progetto non darà luogo a nessun ulteriore compenso.

e) Pali di sostegno (escluse le torri-faro)

I pali per illuminazione pubblica devono essere conformi alle norme UNI-EN 40.

E' previsto l'impiego di pali d'acciaio di qualità almeno pari a quello Fe 360 grado B o migliore, (per il dettaglio vedere voce elenco prezzo).

Tutte le caratteristiche dimensionali ed i particolari costruttivi sono indicati nel disegno allegato "particolari". In corrispondenza del punto di incastro del palo nel blocco di fondazione dovrà essere riportato un collare di rinforzo della lunghezza di 40 cm, dello spessore identico a quello del palo stesso e saldato alle due estremità a filo continuo.

Per il fissaggio dei bracci o dei codoli dovranno essere previste sulla sommità dei pali due serie di tre fori cadauna sfalsati tra di loro di 120° con dadi riportati in acciaio INOX M10 x 1 saldati prima della zincatura.

Le due serie di fori dovranno essere poste rispettivamente a 5 cm ed a 35 cm dalla sommità del palo. Il bloccaggio dei bracci o dei codoli per apparecchi a cima palo dovrà avvenire tramite grani in acciaio INOX M10 x 1 temprati ad induzione. Sia i dadi che i grani suddetti dovranno essere in acciaio INOX del tipo X12 Cr13 secondo Norma UNI 6900/71.

Per la protezione di tutte le parti in acciaio (pali, portello, guida d'attacco, braccio e codoli) è richiesta la zincatura a caldo secondo la Norma CEI 7-6 (1968).

Per il sostegno degli apparecchi di illuminazione su mensola od a cima-palo dovranno essere impiegati bracci in acciaio o codoli zincati a caldo secondo Norma UNI-EN 40/4 ed aventi le caratteristiche dimensionali indicate nei disegni "particolari".

Art. 26 - Linee

L'Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura ed alla posa in opera dei cavi relativi al circuito di alimentazione di energia.

Sono previsti cavi per energia elettrica identificati dalle seguenti sigle di designazione:

— cavi unipolari con guaina con sezione sino a 6 mm²:

cavo 1 x a UG5R-0,6/1 kV

— cavi unipolari con guaina con sezione superiore a 6 mm²:

cavo 1 x a RG5R-0,6/i kV

— cavi bipolari della sezione di 2,5 mm²:

cavo 2 x 2,5 UG5OR-0,6/1 kV cavo unipolare per impianto serie 1x16; cavo unipolare per impianto serie 1x10

Tutti i cavi saranno rispondenti alla Norma CEI 20-13 e varianti e dovranno disporre di certificazione IMQ od equivalente. Nelle tavole allegate sono riportati schematicamente, ma nella reale disposizione planimetrica, il percorso, la sezione ed il numero dei conduttori.

L'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto indicato nei disegni, salvo eventuali diverse prescrizioni della Direzione Lavori.

Tutte le linee dorsali d'alimentazione, per posa sia aerea che interrata, saranno costituite da quattro cavi unipolari uguali. In alcune tratte terminali d'alimentazione saranno impiegati cavi tripolari con sezione di 2,5 mm². I cavi per la derivazione agli apparecchi di illuminazione saranno bipolari, con sezione di 2,5 mm².

I cavi multipolari avranno le guaine isolanti interne colorate in modo da individuare la fase relativa. Per i cavi unipolari la distinzione delle fasi e del neutro dovrà apparire esternamente sulla guaina protettiva. E' consentita l'apposizione di fascette distintive ogni tre metri in nastro adesivo, colorate in modo diverso (marrone fase R - bianco fase S - verde fase T - blu chiaro neutro).

La fornitura e la posa in opera del nastro adesivo di distinzione si intendono compensate con il prezzo a unitario

I cavi infilati entro pali o tubi metallici saranno ulteriormente protetti da guaina isolante (vedi art. 27). Nella formulazione del prezzo a corpo è stato tenuto conto, tra l'altro, anche degli oneri dovuti all'uso dei mezzi d'opera e delle attrezzature.

Art. 27 - Giunzioni - Derivazioni -

Per le giunzioni o derivazioni su cavo unipolare, con posa in cavidotto, è previsto l'impiego di muffole tipo 3M SCOTCHCAST o similare. Dette muffole saranno posate esclusivamente nei pozzetti in muratura o prefabbricati. Come detto, tutti i conduttori infilati entro i pali e bracci metallici, saranno ulteriormente protetti, agli effetti del doppio isolamento, da una guaina isolante di diametro adeguato; tale guaina dovrà avere rigidità dielettrica ~ 10 kV/mm; il tipo di guaina isolante dovrà comunque essere approvato dal Direttore dei Lavori. Il prezzo unitario compensa la fornitura e posa di tale guaina.

Art. 28 - Fornitura e posa degli apparecchi di illuminazione

Tutti gli apparecchi di illuminazione devono avere il grado di protezione interno minimo:

- apparecchi per illuminazione stradale
 - “aperti” (senza coppa o rifrattore)
 - vano ottico = IP X 3
 - vano ausiliari = IP23
 - “chiusi” (con coppa o rifrattore)
 - vano ottico = IP54
 - vano ausiliari = IP23
- proiettori su torri faro o parete (verso il basso) IP65
- proiettori sommersi = IP68

Gli apparecchi dovranno altresì essere realizzati in Classe II ed essere rispondenti all'insieme delle norme:

- CEI 34-21 fascicolo n. 1034 Novembre 1987 e relative varianti
- CEI 34-30 fascicolo n. 773 Luglio 1986 e relative varianti” proiettori per illuminazione”
- CEI 34-33 fascicolo n. 803 Dicembre 1986 e relative varianti” apparecchi per illuminazione stradale”

In ottemperanza alla Norma CEI 34-21 i componenti degli apparecchi di illuminazione dovranno essere cablati a cura del costruttore degli stessi, i quali pertanto dovranno essere forniti e dotati completi di lampade ed ausiliari elettrici rifasati¹. Detti componenti dovranno essere conformi alle Norme CEI di riferimento.

Gli apparecchi di illuminazione destinati a contenere lampade a vapori di sodio ad alta pressione dovranno essere cablati con i componenti principali (lampade, alimentatori ed accenditori) della stessa casa costruttrice in modo da garantire la compatibilità tra i medesimi.

I riflettori per gli apparecchi di illuminazione destinati a contenere lampade a vapori di sodio ad alta pressione devono essere conformati in modo da evitare che le radiazioni riflesse si concentrino sul bruciatore della lampada in quantità tale da pregiudicarne la durata o il funzionamento.

Tali apparecchi devono essere provati secondo le prescrizioni della Norma CEI 34-24 e si riterranno conformi quando la differenza tra le due tensioni di lampada (in aria libera ed all'interno dell'apparecchio) è inferiore a:

- 12 V per le lampade da 400 W bulbo tubolare chiaro
- 7 V per le lampade da 400 W bulbo ellissoidale diffondente
- 10 V per le lampade da 250 W (tutti i due tipi)
- 7 V per le lampade da 150 W e 100 W bulbo tubolare chiaro
- 5 V per le lampade da 150 W e 100 W bulbo ellissoidale diffondente

Sugli apparecchi di illuminazione dovranno essere indicati in modo chiaro e indelebile, ed in posizione che siano visibili durante la manutenzione, i dati previsti dalla sezione 3 - Marcatura della Norma CEI 34-21.

Gli apparecchi di illuminazione dovranno altresì soddisfare i requisiti richiesti dalla Legge 12/2002 della Regione Campania in materia di “PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO”.

I produttori devono quindi rilasciare la dichiarazione di conformità alla LR 12/02 delle loro apparecchiature e devono inoltre allegare, le raccomandazioni di uso corretto. La documentazione tecnica dovrà comprendere la misurazione fotometrica dell'apparecchio, effettuata secondo le norme in vigore, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo che sotto forma di file

Tale documentazione dovrà specificare tra l'altro:

- Temperatura ambiente durante la misurazione;
- Tensione e frequenza di alimentazione della lampada;
- Norma di riferimento utilizzata per la misurazione;
- Identificazione del laboratorio di misura;
- Specifica della lampada (sorgente luminosa) utilizzata per la prova;
- Nome del responsabile tecnico di laboratorio;
- Corretta posizione dell'apparecchio durante la misurazione;
- Tipo di apparecchiatura utilizzata per la misura e classe di precisione.

- Questi dati devono essere accompagnati da una dichiarazione sottoscritta dal responsabile tecnico di laboratorio che attesti la veridicità della misura.

Gli apparecchi devono inoltre essere forniti della seguente ulteriore documentazione:

— angolo di inclinazione rispetto al piano orizzontale a cui deve essere montato l'apparecchio in modo da soddisfare i requisiti della Legge della Regione Campania. In genere l'inclinazione deve essere nulla (vetro di protezione parallelo al terreno).

— diagramma di illuminamento orizzontale (curve isolux) riferite a 1.000 lumen

— diagramma del fattore di utilizzazione

— classificazione dell'apparecchio agli effetti dell'abbagliamento con l'indicazione delle intensità luminose emesse rispettivamente a 90° (88°) ed a 80° rispetto alla verticale e la direzione dell'intensità luminosa massima (I max) sempre rispetto alla verticale.

Il tipo di apparecchio di illuminazione da installare, nell'ipotesi che non sia già stato definito nel disegno dei particolari, dovrà comunque essere approvato dal Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore provvederà pertanto all'approvvigionamento, al trasporto, all'immagazzinamento temporaneo, al trasporto a piè d'opera, al montaggio su paio o braccio o testata o su fabbricato o su staffa all'esecuzione dei collegamenti elettrici, alle prove di funzionamento degli apparecchi di illuminazione con le caratteristiche definite in precedenza.

Gli apparecchi di illuminazione saranno, come già precisato, in Classe II e pertanto si dovrà porre la massima cura nell'esecuzione dei collegamenti elettrici affinché in essi sia mantenuto il doppio isolamento.

La rispondenza alla Legge della Regione Campania e al complesso delle norme di cui sopra dovrà essere certificato con la consegna al Direttore dei Lavori della dichiarazione di conformità alle normative stesse rilasciata dal costruttore degli apparecchi di illuminazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, oppure tramite l'accertamento dell'esistenza del Marchio di Conformità apposto sugli apparecchi stessi, ovvero dal rilascio dell'attestato di conformità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La protezione dovrà avvenire tramite opportune apparecchiature di interruzione automatica del circuito coordinate con il suddetto impianto di terra secondo la Norma CEI 64-8.

Il prezzo a corpo è comprensivo di tutte le opere atte a consentire la messa in opera ed in servizio delle torri-faro, compreso trasporto a piè d'opera, innalzamento, orientamento dei proiettori e messa in tensione degli apparecchi di illuminazione.

Art. 29- Fornitura e posa del contenitore del gruppo di misura e del complesso di accensione e protezione

Fatto salvi elementi di dettaglio progettuali reperiti in elenco prezzi.

L'Appaltatore provvederà alla fornitura e posa presso il punto di consegna indicato dal progetto di un contenitore in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro del formato approssimativo di:

larghezza 70-75 cm, altezza da terra 140-150 cm, profondità 30-40 cm con grado di protezione interna minimo IP 54 (CEI 70-1).

Tale contenitore dovrà essere diviso verticalmente in due vani con aperture separate di cui una destinata a contenere il gruppo di misura installata dall'Ente Distributore, la relativa serratura di chiusura dovrà essere installata previo accordi con gli organismi territoriali competenti dall'Ente medesimo. Il contenitore dovrà appoggiare su apposito zoccolo in c.l.s. prefabbricato o realizzato in opera che consenta l'ingresso dei cavi sia del Distributore dell'energia elettrica che dell'impianto in oggetto. Sono altresì a cura dell'Appaltatore le opere di scavo e murarie per l'ingresso nel contenitore dei cavi dell'Ente Distributore.

Il secondo vano dovrà contenere le apparecchiature di comando, di sezionamento, e di protezione così come definite nello schema unifilare indicato nel disegno "particolari". L'apertura di tale vano dovrà essere munita di apposita serratura concordata con il Committente ove è ubicato l'impianto.

Il quadro elettrico ivi contenuto dovrà essere realizzato con isolamento in Classe II come il resto dell'impianto di illuminazione.

Le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi alle corrispondenti Norme CEI; in particolare i teleruttori dovranno avere le caratteristiche secondo la Norma CEI 17-3 fascicolo 252.

L'Appaltatore dovrà altresì provvedere alla fornitura, posa e collegamento di un interruttore comandato da orologio in posizione idonea e protetta da eventi accidentali o vandalici.

Gli organi di protezione dovranno essere dimensionati in modo da garantire la protezione contro i cortocircuiti dell'intero impianto secondo Norme CEI 64-8 fascicolo 1000 ed. Giugno/1987 capitolo VI sezioni 1 e 3.

Il tipo di contenitore, le apparecchiature ivi contenute ed il relativo quadro dovranno comunque avere la preventiva approvazione del Direttore dei Lavori.

Il prezzo a unitario di singoli componenti compensa la fornitura, il trasporto, la mano d'opera, il collaudo e la messa in servizio dei componenti e delle apparecchiature.

Art. 30 - Impianto di Terra - Dispersori

Qualora, per particolari esigenze, venissero impiegati apparecchi di illuminazione sprovvisti di isolamento in Classe II, oppure sia necessario realizzare la protezione delle strutture contro i fulmini occorre realizzare l'impianto di terra.

Gli apparecchi di illuminazione saranno collegati ad una terra di sezione adeguata, comunque non inferiore ai 16 mm², i conduttori di terra e di protezione avranno guaina di colore giallo-verde e saranno di tipo H07 V.

La linea dorsale sarà collegata al Dispersore Unico mediante conduttore isolato, della sezione minima di 16 mm² di tipo H07 V-R, protetto con tubazione nei tratti discendenti.

Tenendo conto che il dispersore sarà unico, sia per la protezione contro i fulmini che per la protezione contro i contatti indiretti esso dovrà rispondere alle prescrizioni delle Norme CEI 81-1/1 984, 64-8/1987 e 11-8/1989.

I dispersori saranno del tipo a puntazza componibile, posati entro appositi pozzetti di ispezione di tipo carreggiabile, tutti i dispersori dovranno essere collegati fra di loro.

Sia i dispersori a puntazza, che i pozzetti di ispezione dovranno essere preventivamente approvati dalla Direzione dei Lavori.

PARTE III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE

Art. 31 – Indicazioni per l'illuminazione su strada

L'Appalto comprende:

la formazione di cavidotti interrati, con relativi pozzetti;

— la fornitura e la posa in opera di cavidotti di conduttori per energia;

— la fornitura e la posa in opera di pali in acciaio zincato, nonché la formazione dei blocchi di fondazione in calcestruzzo;

— la fornitura e la posa di apparecchi di illuminazione, a braccio su palo od a testa palo, con le lampade a scarica a vapori di Sodio o Ioduri metallici di potenza come da progetto;

— l'illuminamento medio richiesto è pari a quello previsto dalla normativa vigente

— la formazione delle giunzioni o derivazioni, con la fornitura del materiale occorrente;

— la fornitura e la posa dei contenitori per i gruppi di misura dell'Ente Distributore, e del quadro di sezionamento e comando, completo di apparecchiature, presso il punto allocato a lato _____

— gli allacciamenti elettrici occorrenti per il funzionamento dell'impianto;

— la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le parti di impianto nel periodo compreso fra l'inizio lavori e una scadenza calcolata a 60 giorni solari consecutivi contati a partire dalla data del verbale di ultimazione dei lavori. Nella manutenzione, è anche compreso la sostituzione delle lampade bruciate e dei complessi elettrici di alimentazione danneggiati.

L'impianto, come già precisato nelle Condizioni Generali, fatto eccezione per l'illuminazione stradale, verrà realizzato con la tecnica del doppio isolamento e con l'impiego di apparecchi di illuminazione in Classe II;

L'alimentazione sarà a 380 V trifase con neutro, oppure con alimentazione proveniente dall'impianto serie.

Le opere da eseguire, che dovranno essere compiute in ogni loro parte a perfetta regola d'arte (seguendo come riferimento le norme di uno qualsiasi dei paesi della Comunità Europea come per es. norme DIN, NF, UNI, ecc., secondo l'allegato II della Direttiva 83/189/CEE - Legge 21 giugno 1986 n°317 e DPR 447/91 art.5, comma 5) e corrispondere a quanto prescritta dalla Norma CEI 64-8, fascicolo 1000 e successive varianti, nonché dalla Norma CEI 64.7, fascicolo 800, dovranno risultare dagli allegati disegni di progetto esecutivo, nonché dagli elementi descrittivi del presente Capitolato, forniti a complemento dei disegni stessi, salvo quanto verrà precisato dalla Direzione Lavori in corso d'opera per l'esatta interpretazione dei disegni di progetto e per i dettagli di esecuzione. I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto del D.Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

Gli impianti dovranno soddisfare i requisiti della Legge della regione Campania 12/02 in tema di PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO.

Ai termine dei lavori le opere oggetto dell'appalto dovranno essere consegnate al Committente funzionanti; l'appalto stesso comprende quindi quanto è necessario per raggiungere tali finalità.

Nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore per proprie errate interpretazioni dei disegni o delle disposizioni ricevute, oppure per propria insufficiente presa di conoscenza delle condizioni locali.

Art. 32 - Ammontare dell'Appalto

L'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto, a base d'asta è di:

£. 2.439.344,26 (Euro duemilioniquattrocentotrentanovemilatrecentoquarantaquattro/26), comprensivo di oneri di sicurezza, IVA esclusa.

Anche nel caso di variazioni dei costi in corso di esecuzione, l'Appaltatore si assume l'obbligo di portare a compimento l'opera oggetto dell'appalto. In quanto non è ammessa revisione dei prezzi.

L'appalto è subordinato al finanziamento delle opere con spesa a carico della Regione Campania – Fondi F.A.S.

Art. 33 - Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

Le opere oggetto del presente Capitolato dovranno essere compiute improrogabilmente entro il termine di (vedi bando) giorni solari consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 34 – Documenti del progetto definitivo

I documenti del progetto definitivo allegato sono:

1. Relazione descrittiva e tecnica
2. Elaborati grafici con scheda intervento
3. Calcoli preliminari impianti
4. Caratteristiche dei componenti impiegati
5. Computo metrico

6. Quadro economico

Il presente appalto comprende la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'impianto d'illuminazione dei siti monumentali della Città di Napoli elencati nella relazione tecnica.

Per l'illuminazione dei monumenti le dorsali principali di alimentazione sono previste a quattro conduttori unipolari di uguale sezione, mentre le derivazioni agli apparecchi di illuminazione saranno realizzate con cavo bipolare della sezione di 2,5 mm². Per l'illuminazione dei corpi stradali è prevista la sistemazione di dorsali 1x16 mq. e 1x10 mq.

Particolare cura sarà posta negli allacciamenti, da eseguire secondo quanto indicato nei disegni, al fine di equilibrare il carico sulle tre fasi. L'impianto sarà realizzato con linee elettriche posate in cavidotto sotterraneo; è previsto l'impiego di pali e di bracci in acciaio zincato per il sostegno degli apparecchi di illuminazione.

Ad impianto ultimato l'Appaltatore fornirà al Committente uno schema elettrico definito dell'impianto ed una planimetria sulla quale siano indicate:

- l'ubicazione definitiva e le caratteristiche dei centri luminosi e dei relativi accessori
- la posizione e le caratteristiche degli apparecchi di comando e delle eventuali cabine
- le caratteristiche e lo schema delle linee di alimentazione
- la posizione esatta dei cavidotti e dei pozzetti.

L'Appaltatore fornirà altresì al Committente una Dichiarazione di conformità in cui confermi, facendo riferimento agli elementi di cui sopra (schemi e planimetrie) e sotto la propria responsabilità, che l'intero impianto è stato realizzato secondo le norme di buona tecnica (a regola d'arte) previste dalle leggi vigenti. Si precisa che il prezzo unitario dei singoli componenti compensa, tra l'altro, anche i materiali di consumo, l'uso delle attrezzature, i mezzi d'opera fissi o mobili (autocestelli, autocarro con e senza gru, scavatori, ecc.), i ripari, le protezioni, la rimozione delle macerie e quant'altro necessario a dare funzionante l'opera elencata nella voce relativa. Conseguentemente la Ditta dovrà avere a disposizione continuativamente e per tutta la durata dell'appalto, uno o più autocestelli. Non è consentito l'uso di autoscala. L'Appaltatore prima della firma del verbale di consegna dei lavori dovrà fornire per iscritto alla Direzione Lavori tutte le caratteristiche e gli elementi di identificazione degli o dell'autocestello.

Art. 35 – Progetto esecutivo-

L'appaltatore dovrà redigere il progetto esecutivo dei siti monumentali indicati nella relazione tecnica di cui al punto 1 dell'art. 34, nei modi previsti dall'art. 93 del D.Lgs 163/06 e art. 35 del DPR 554/99. I progetti dovranno essere firmati da progettisti abilitati iscritti agli organi professionali e consegnati al Comune di Napoli entro 90 giorni solari continuativi, decorrenti dalla data di emissione della determina di aggiudicazione definitiva.

Art. 36 - Definizione nuovi prezzi per lavori

Nel caso in cui nell'elenco prezzi allegato al presente Capitolato, non sia presente una specifica voce di prezzo, necessaria per la realizzazione di un lavoro oggetto d'appalto, si procederà alla sua determinazione, secondo le modalità indicate dall'art. 136 del DPR 554/99, e con una analisi prezzo redatta nel seguente modo:

- a) per mercedi operai: per ogni ora di operaio specializzato, qualificato e comune, secondo quanto indicato sul libretto di lavoro, unico documento ritenuto valido ai fini del riconoscimento della qualifica della manodopera, è accreditabile al Gestore l'importo rinveniente dall'applicazione delle tariffe e costi orari della manodopera desunti dalle tabelle dei contratti collettivi di lavoro cui l'impresa fa riferimento;
- b) per trasporti e noli di eventuali macchine e attrezzature, si farà riferimento ai costi del rilevamento della "Commissione prezzi materiali da costruzione, trasporti e noli" operante presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli e pubblicati mensilmente;
- c) per i materiali i cui costi siano desunti dal rilevamento della "Commissione prezzi materiali da costruzione, trasporti e noli" operante presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli e pubblicati mensilmente, si prenderà a riferimento l'importo riportato in tale pubblicazione; per i materiali i cui costi siano desunti dai listini ufficiali delle case produttrici, si prenderà a riferimento l'importo del listino decurtato del 25%; (rif. Comune di Napoli - Nota Segretario Generale prot. 477 del 13 agosto 2001)
- d) l'analisi prezzo unitaria, se necessaria, si realizzerà con la somma degli elementi di cui alle voci a, b, e c, (ovvero anche di un solo singolo elemento) e sull'importo così definito si applicherà un incremento del 15% per spese generali e del 10% per utili di impresa, e, sul tutto, un decremento percentuale pari al ribasso di gara.

ART. 37 – GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

L'Appaltatore è tenuto a corredare la propria offerta, in sede di gara, con una garanzia pari al 2% dell'importo totale a base d'asta, da prestare anche mediante cauzione o fidejussione, bancaria o assicurativa, secondo quanto stabilito dall'art. 75 del D.lgs. 163/2006.

La suddetta offerta deve prevedere l'espressa rinuncia di cui al comma 4 del citato art. 75 e deve essere corredata

dall'impegno del fideiussore a prestare, in sede di stipula del contratto, la garanzia fideiussoria di cui all'art. 113 del Dlgs. 163/2006, pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Lo svincolo della garanzia avverrà in ottemperanza di quanto disposto all'art. 75, comma 6 del Dlgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 38 – GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

Il soggetto aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale e presentata prima della stipula del contratto, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, secondo le modalità di cui all'art. 113 del Dlgs. 163/2006 e s.m.i.

La fideiussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Per tutta la durata dell'appalto, in caso di inosservanza, anche parziale, da parte del Appaltatore delle prescrizioni del presente Capitolato, l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi della facoltà, senza che l'appaltatore possa farvi eccezione od opposizione, di effettuare, ove l'inosservanza non fosse risolta entro il termine assegnato nella segnalazione, e comunque non superiore ai 60 giorni, un intervento diretto, addebitandone l'onere, comprensivo della penale di cui all'art. 18.4, all'appaltatore anche mediante l'incameramento della corrispondente quota dalla garanzia fideiussoria e fermo rimanendo il risarcimento dei danni ulteriori. In tal caso l'appaltatore è obbligato a ricostituire la garanzia nella misura originaria.

L'incameramento della garanzia fideiussoria avviene in tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto, fermo il risarcimento dei danni ulteriori.

In ogni caso il deposito cauzionale resta vincolato fino al termine dell'appalto ed all'avvenuta riconsegna all'Amministrazione della rete degli impianti e viene restituito solo dopo il soddisfacimento di tutti gli obblighi e gli oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti e dopo l'emissione del Certificato di Collaudo.

Oltre a quanto previsto nei precedenti commi, l'appaltatore aggiudicatario ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 163/06, prima della firma del contratto, dovrà stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni l'Amministrazione da tutti i rischi derivanti dall'esecuzione del presente appalto, dai difetti di costruzione, manutenzione e/o errate manovre sugli impianti oggetto dei lavori; tale polizza deve prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi sino alla data di emissione del certificato di collaudo. Di conseguenza è onere del Gestore, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di primaria importanza, di polizza/e relative:

1) all'assicurazione RCT per il massimale di euro 2.500.000,00 per singolo sinistro, per danni a persone, cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intende compreso il personale preposto della Stazione appaltante, e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo".

2) all'assicurazione contro i rischi dell'incendio, dello scoppio e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere di cantiere con massimale pari al 30% dell'ammontare contrattuale e deve coprire specificatamente tutte le attività svolte dall'appaltatore.

Le polizze di cui sopra devono portare la dichiarazione di vincolo a favore dell'Amministrazione e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere. L'appaltatore dovrà altresì risultare sempre in regola con il pagamento del relativo premio per l'intero periodo.

Copia delle polizze assicurative, dovranno essere depositate all'atto della firma del contratto, presso l'Amministrazione. La mancata presentazione delle polizze assicurative costituisce causa ostativa alla sottoscrizione del contratto di appalto e comporta l'incameramento della cauzione provvisoria, salvo i danni.

Ove si procedesse alla consegna sotto riserve di legge, le copie suddette dovranno essere consegnate alla sottoscrizione del verbale di consegna.

Ad ultimazione dell'appalto, prima delle operazioni di collaudo finale, dovrà essere costituita da parte dell'Appaltatore in favore dell'Amministrazione una fideiussione bancaria o polizza assicurativa di Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00), per la garanzia biennale dei lavori eseguiti, rilasciata dai soggetti di cui all'art. 75, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, ed azionabile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale fideiussione o polizza avrà durata fino all'approvazione del collaudo finale, nei modi e nei termini di legge.

Copia delle polizze assicurative, dovranno essere depositate all'atto della firma del contratto, presso l'Amministrazione. La mancata presentazione delle polizze assicurative costituisce causa ostativa alla sottoscrizione del contratto di appalto e comporta l'incameramento della cauzione provvisoria, salvo i danni per l'Amministrazione.

Nel caso in cui si procedesse alla consegna dell'appalto sotto riserva di legge, le suddette polizze assicurative, dovranno essere consegnate obbligatoriamente alla sottoscrizione del verbale di consegna.

I lavori, oggetto dell'appalto sono affidati all'appaltatore con le conseguenze previste dal Codice Civile in materia di responsabilità per danni. Con ciò l'Amministrazione si intende esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone per tutta la durata del contratto, nonché per qualsiasi danno che derivasse da mancata o errata esecuzione delle attività del presente appalto. L'appaltatore è responsabile altresì dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni del presente Capitolato, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti a persone o cose di terzi. La responsabilità dell'appaltatore si estende a danni, a persone o cose, che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza e/o di pronto intervento, per mancata vigilanza e mancata custodia, nonché in relazione alla conduzione dell'intero appalto.

Tutti gli oneri derivanti dal presente articolo sono a carico dell'appaltatore.

ART. 39 - SPESE E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ

Oltre a quanto specificato nel Capitolato Generale per gli appalti di lavori pubblici (D.M. 19.04.2000 n. 145) e nel Regolamento di attuazione della legge sui LL.PP., sarà a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore, ogni onere e obbligo connesso alle attività stabilite descritte e disciplinate nel presente Capitolato e inoltre:

a) spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto; spese per carte bollate e di bollo per atti e documenti tecnici e contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio e dei lavori e tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il contratto o l'oggetto del medesimo di cui al presente appalto, fatta eccezione per ogni altra imposta che per legge fosse intesa a carico dell'Amministrazione;

b) spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nullaosta da richiedersi a terzi, Enti Statali, Regionali, Provinciali, e altri, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle attività previste dal presente Capitolato;

c) spese ed oneri per assicurazione e previdenza secondo le vigenti norme di legge, per quanto concerne la manodopera e tutto il personale impiegato nell'espletamento dell'appalto; spese ed oneri riguardanti contributi, indennità ed anticipazioni relativi al trattamento della manodopera, con l'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro ed accordi sindacali, delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate, in proposito, durante il corso dell'appalto. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto collettivo di lavoro o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa appaltatrice stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'appaltatore è responsabile in solido, nei confronti dell'Amministrazione, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. Tali responsabilità non vengono meno in caso di subappalto non autorizzato. L'appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale. L'appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili. In ogni caso l'appaltatore resta l'unico responsabile per il mancato indennizzo al lavoratore ad opera dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione sugli infortuni sul lavoro;

d) spese e oneri per l'ottenimento delle autorizzazioni di scavo sul suolo comunale: L'appaltatore è esentato dagli oneri relativi all'occupazione di suolo pubblico a qualsiasi titolo connessi alla propria attività di affidatario del servizio di che

trattasi;

e) spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, detriti o sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori, e in ogni caso entro 7 giorni dal preavviso, l'appaltatore dovrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari e i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati. Sono a carico dell'appaltatore ogni onere e spesa per impalcature, scale mezzi ed in genere tutta l'attrezzatura necessaria anche in dipendenza di particolari disposizioni relative al traffico veicolare e alla sicurezza;

f) spese dipendenti dall'installazione provvisoria di segnalazioni stradali diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni dell'Amministrazione Comunale e del Regolamento di Polizia Municipale;

g) spese per la custodia dei materiali e manufatti. Si esclude in ogni caso qualsiasi compenso da parte dell'Amministrazione per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, nonché per opere di terzi; spese per la protezione, custodia e conservazione dei lavori eseguiti fino alla consegna delle opere dopo l'ultimazione dei lavori;

h) spese per la condotta e l'assistenza tecnica per tutta la durata dell'appalto: l'appaltatore dovrà fornire a propria cura e spese, il personale tecnico, la manodopera, gli attrezzi ed i mezzi d'opera per misurazioni, prove tecniche sui materiali, verifiche dei lavori compiuti, rilievi (ivi compreso la restituzione grafica e digitale degli stessi), su richiesta del Responsabile del Procedimento, del o dei collaudatori durante le operazioni di collaudo;

i) spese per tutte le polizze assicurative contratte;

j) resta a carico dell'appaltatore ogni onere, gravame o limitazione dei lavori che possa derivare dall'osservanza di leggi, decreti, regolamenti, norme e ogni prescrizione emessa dalle Autorità competenti, anche in circostanze eccezionali e con validità temporanea, o da impedimenti connessi al tipo di attività da svolgere (quali traffico veicolare, autovetture in sosta, presenza di essenze arboree, ecc.). Pertanto, per detti oneri, gravami o limitazioni, l'appaltatore non potrà accampare alcun diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante;

m) Restano a carico e a spese dell'appaltatore tutte le attività accessorie all'esecuzione dei lavori, in particolar modo:

- l'approvvigionamento dell'energia elettrica occorrente per l'esecuzione dei lavori e per tutti gli usi di cantiere, nonché la provvista dell'acqua necessaria per tutti i lavori e di quella potabile per gli addetti ai cantieri;
- le eventuali operazioni preliminari d'indagine necessarie alla individuazione della esatta posizione di strutture e/o parti d'impianto oggetto d'intervento;
- l'apposizione in cantiere delle tabelle;
- la fornitura di fotografie documentative delle opere in corso, nei vari periodi del loro sviluppo, ove richiesto dalla Direzione Lavori;

n) Tutti gli oneri e le spese aggiuntive necessarie per la realizzazione di tutto quanto proposto nell'Offerta Tecnica.

o) l'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di lavoratori invalidi, o comunque facenti parte delle categorie protette ai fini del collocamento, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, nonché per la tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori, con l'obbligo di dimostrare all'Amministrazione il rispetto di quanto sopra; l'osservanza si intende obbligatoria anche da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, e non esime il gestore dalla suddetta responsabilità.

p) l'appaltatore è tenuto alla predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al D.Lgvo 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

q) l'appaltatore è tenuto all'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle norme in vigore in materia di infortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sul Gestore restandone sollevata l'Amministrazione nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza dei cantieri relativi ai lavori di riqualificazione.

r) l'appaltatore dovrà provvedere, nel caso in cui ricorrano le condizioni, al deposito dei progetti ai sensi della legge n. 1086/1971, e se in zona sismica, della legge n. 64/74 e successive modifiche e integrazioni e della L.R. n. 9/83, e ad allegare la documentazione agli atti di collaudo

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata, Il Gestore conferma:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del tipo di appalto di cui al presente Capitolato speciale, di tutte le strutture di qualsiasi genere e tipo che formano gli impianti oggetto dell'appalto;
- di avere preso piena e perfetta conoscenza della integrale e completa attuabilità del tipo di appalto di cui al presente Capitolato speciale;
- di aver verificato quanto sopra, anche alla luce di accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento alle caratteristiche localizzative e costruttive degli impianti;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni della stazione appaltante, anche per quanto concerne il piano di sicurezza sostitutivo in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità;
- di avere fatto le proprie valutazioni tecniche sulle strutture di cui sopra, e di assumere pertanto la piena e

incondizionata responsabilità nell'esecuzione dei lavori, somministrazioni e noli appaltati, ed i maggiori oneri che dovessero derivare da eventuali impreviste condizioni che l'appaltatore non ha tenuto presente nel formulare le proprie valutazioni tecniche.

L'appaltatore nel partecipare alla gara si impegna a tenere l'Amministrazione, indenne e sollevata da ogni responsabilità ed eventuale procedimento che venga porsì in essere nell'espletamento del suddetto appalto.

Pertanto ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni, ricadrà sull'appaltatore restandone sollevata l'Amministrazione appaltante, nonché tutto il suo personale incaricato, dipendente o esterno, e che sono stati preposti alla sorveglianza dei lavori, ferme restando le specifiche responsabilità in capo alla Direzione Lavori e al Coordinamento per la Sicurezza nell'ambito della realizzazione dei lavori. Resta pertanto convenuto che, l'Amministrazione e tutto il personale da essa preposto, sono esonerati da qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione del contratto, non rientrante nelle competenze specifiche, e che devono pertanto essere rilevati dall'appaltatore, per ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire erroneamente promossa.

L'appaltatore nel caso sia costituito da associazione temporanea o da un consorzio, rappresenta, in ogni caso, un unico soggetto contraente e, in quanto tale, si accolla tutte le responsabilità delle negligenze delle singole imprese mandanti e pertanto dovrà sopperire alle stesse nell'ambito della propria organizzazione a mezzo della mandataria o delle altre imprese mandanti.

Art. 40- Disposizioni in materia di sicurezza

L'appalto deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione appaltante, all'atto della stipula del contratto, il documento di valutazione dei rischi di cui decreto legislativo 81/08, recante altresì l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. Nel caso di mancato rispetto della normativa di sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al Dlg.vo 81/08, la Stazione Appaltante non procederà alla stipula del contratto.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel/i cantiere/i e comunque sui luoghi ove verrà espletato il lavoro.

L'appaltatore laddove ricorrano le condizioni di legge, entro 30 giorni dall'autorizzazione e comunque prima dell'inizio di ogni singolo intervento di riqualificazione, deve predisporre e depositare presso l'Amministrazione o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori di riqualificazione I.V.O..

Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, previsto dal decreto legislativo 81/08 e succ. modifiche e integrazioni.

L'appaltatore è tenuto a curare i rapporti con tutte le eventuali imprese operanti nel/i cantiere/i, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dal Gestore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Con la stipula del contratto di appalto l'appaltatore si obbliga al rispetto dei contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento ed del piano operativo di sicurezza. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il piano (o i piani) di sicurezza dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dei lavori, nonché ogni qual volta si intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

La nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, laddove necessaria in relazione agli specifici interventi, sarà effettuata dall'Amministrazione comunale in quanto committente. I compensi graveranno sulle somme destinate agli interventi di riqualificazione I.V.O. all'interno degli specifici quadri economici.

ART. 41 - PENALI

34.1. Per le inadempienze imputabili al Gestore sono previste le seguenti penali:

- a) ritardi nella presentazione di programmi e progetti rispetto ai tempi previsti e/o prescritti dall'Amministrazione: penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data prevista.
- b) ritardi nel rispetto di programmi rispetto ai tempi di attuazione degli stessi: penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- c) insufficiente rifornimento magazzino: penale di € 100,00 per ogni giorno di mancata integrazione del rifornimento rispetto alla contestazione inoltrata dal Responsabile del Procedimento;

- d) ritardi sulla ultimazione dei lavori nella consegna dei lavori di riqualificazione impianti I.V.O.: verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, la penale pari al 4% del rapporto: importo lavori/durata dei lavori preventivati;
- e) ritardi nel rispetto del cronoprogramma delle lavorazioni: € 25,00 per ogni giorno di ritardo sul cronoprogramma.
- f) inadempienze varie: penale di Euro 100,00, una tantum e/o per ogni giorno fino all'eliminazione dell'inadempienza, applicata dal Responsabile del Procedimento a suo insindacabile giudizio, su inadempienze contrattuali non contemplate nei precedenti punti, quali, a titolo esemplificativo, mancato riscontro a note, richieste, o ordinativi da parte degli uffici competenti, mancata presentazione a seguito di convocazione, mancata esposizione di cartelli, mancata assistenza a sopralluoghi e saggi, insufficiente livello di pulizia dei componenti l'impianto, ecc..
- g) subappalto non autorizzato: penale di € 5.000,00 all'atto della contestazione oltre € 100,00 per ogni giorno fino all'interruzione della prestazione;

L'applicazione delle penali non solleva l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui sopra non limita il diritto dell'Amministrazione di pretendere il rispetto dei patti contrattuali o procedere all'esecuzione di parte di esso, d'ufficio e a tutto carico dell'appaltatore, quando questi, per negligenza o per mancanza di rispetto degli obblighi contrattuali, ritardasse l'esecuzione dei lavori modo da non assicurarne la buona riuscita e la sicurezza.

L'applicazione di tutte le penali avverrà mediante detrazione dalle somme dovute dall'Amministrazione sulla liquidazione dello stato finale del correlato intervento dei lavori.

Qualora l'appaltatore avesse accumulato, nel periodo di un anno, penali per un importo pari o superiore al 10 % del valore del canone annuo del contratto, sarà automaticamente ritenuto inadempiente e si procederà alla risoluzione del contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista dal presente Capitolato.

L'Amministrazione, giusto quanto previsto, si riserva, in ogni caso, il diritto di chiedere i maggiori danni subiti per inadempienze del contratto.

ART. 42 -CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO-PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Nell'istanza di partecipazione alla gara i concorrenti dichiarano di conoscere pienamente ed accettare senza riserva alcuna:

- 1) tutte le condizioni del presente CAPITOLATO;
- 2) le condizioni e esigenze della manodopera e dei materiali necessari per lo svolgimento dell'appalto;
- 3) tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali ed ogni qualsiasi possibilità contingente che possa influire sulla esecuzione dei lavori
- 4) che i contenuti dell'offerta tecnica non costituiscono vincolo contrattuale per l'Amministrazione appaltante, che, a giudizio insindacabile, si riserva di apportare alla proposta formulata dall'appaltatore ogni utile modifica, integrazione e/o sostituzione per il raggiungimento degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia connessi all'appalto

Con la partecipazione alla gara, l'appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere alla esecuzione dei lavori secondo i migliori sistemi organizzativi ed utilizzando le più moderne tecnologie, nel rispetto dell'ambiente, nonché di disporre degli uomini e dei mezzi qualificati e adeguati all'appalto.

Nel partecipare alla gara l'appaltatore accetta anche le condizioni contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto dall'Amministrazione Comunale, con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007, approvato con Delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, il cui testo, che qui si intende integralmente riportato, è pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it unitamente alla delibera n. 3202/07.

ART. 43 - FACOLTÀ DEL COMUNE DI ESTENDERE LA CONSISTENZA DELL'APPALTO.

L'Amministrazione, mediante semplice ordine scritto, si riserva la facoltà di estendere l'appalto di che trattasi ad altri siti monumentali nonché disporre l'esecuzione di opere di dettaglio nel rispetto degli accordi sanciti con la locale Soprintendenza ai BB.AA. Che vigila sul patrimonio monumentale della città di Napoli.

ART. 44- FACOLTÀ DEL COMUNE DI RIDURRE LA CONSISTENZA DELL'APPALTO

La Stazione Appaltante, mediante semplice ordine scritto, si riserva la facoltà di escludere dall'appalto, in via temporanea o permanente, parti di impianto per le motivazioni del precedente articolo 42

L'Amministrazione può variare, in più o meno, l'importo complessivo dei lavori nei limiti del quinto d'obbligo.

INDICE

PARTE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Capitolato illuminazione monumentale

- art. 1 - Oggetto dell'appalto.....	pag.	2
- art. 2 - Ammontare dell'opera.....	pag.	2
- art. 3 - Metodo d'appalto.....	pag.	2
- art. 4 - Condizioni particolari.....	pag.	2
- art. 5 - Variazioni.....	pag.	2
- art. 6 - Soggezione ad altri Capitolati e Disposizioni.....	pag.	3
- art. 7 - Rappresentanza del Committente in cantiere – Direzione Lavori – Direzione del cantiere.....	pag.	3
- art. 8 - Trattamento dei lavoratori – Norme di Legge.....	pag.	4
- art. 9 - Obblighi e oneri dell'Appaltatore.....	pag.	4
- art. 10 - Responsabilità dell'Appaltatore.....	pag.	5
- art. 11 - Sospensione dei lavori – Risoluzione del contratto.....	pag.	5
- art. 12 - Tempo utile per l'esecuzione dei lavori – Penalità.....	pag.	5
- art. 13 - Pagamenti in acconto – Ritenute.....	pag.	6
- art. 14 - Collaudo provvisorio – Certificazione di regolare esecuzione – Liquidazione finale.....	pag.	6
- art. 15 - Subappalto.....	pag.	7
- art. 16 - Riserve dell'Appaltatore.....	pag.	7
- art. 17 - Domicilio legale.....	pag.	7
- art. 18 - Controversie.....	pag.	7
- art. 19 - Certificati – Documenti.....	pag.	7
- art. 20 - Contratto d'appalto – Oneri fiscali.....	pag.	8

PARTE II – PRESCRIZIONI TECNICHE

- art. 21 - Finalità delle prescrizioni tecniche.....	pag.	9
- art. 22 - Consegna – Tracciamenti – Ordine di esecuzione dei lavori.....	pag.	9
- art. 23 - Materiali e provviste.....	pag.	9
- art. 24 - Norme per la misurazione e la contabilizzazione dei lavori.....	pag.	9
- art. 25 - Cavidotti – Pozzetti – Blocchi di fondazione – Pali di sostegno.....	pag.	9
- art. 26 - Linee.....	pag.	11
- art. 27 - Cassette – Giunzioni – Derivazioni – Guaine isolanti.....	pag.	12
- art. 28 - Fornitura e posa degli apparecchi di illuminazione.....	pag.	12
- Art 29 Fornitura e posa del contenitore del gruppo di misura e del complesso di accensione e protezione.....	pag.	13
- art. 30 - Impianto di terra – Dispersori.....	pag.	14
- art. 31 - Indicazioni per l'illuminazione su strada	Pag.	15

PARTE III – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE

- art. 32 - Ammontare dell'appalto.....	pag.	16
- art. 33 - Tempo utile per l'esecuzione dei lavori.....	pag.	16
- art. 34 - Documenti del progetto definitivo.....	pag.	16
- art. 35 - Progetto esecutivo e tempi di consegna	pag.	16
- art. 36 - Definizione nuovi prezzi per lavori.....	pag.	17

- art. 37 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA	pag.	17
- art. 38 - GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE	pag.	18
- art. 39 - SPESE E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ	pag.	19
- art. 40 - Disposizioni in materia di sicurezza.....	pag.	21
- art. 41 - PENALI.....	pag.	21
- art. 42 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO-PROTOCOLLO DI LEGALITA'	pag.	22
art. 43 FACOLTÀ DEL COMUNE DI ESTENDERE LA CONSISTENZA DELL'APPALTO	Pag.	22
art. 44 FACOLTÀ DEL COMUNE DI RIDURRE LA CONSISTENZA DELL'APPALTO	Pag.	22